



Gruppo “Lavori Pubblici”

**Concorsi di Progettazione
Concorsi di idee
Servizi di Architettura e Ingegneria
I Bandi Tipo**

La presente Guida è aggiornata al D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e pertanto fa riferimento alle regole transitorie introdotte dallo stesso decreto, quali misure anticrisi, da adottare, in deroga al codice dei contratti, solo per le procedure avviate entro la data del 31/12/2021.



Sommario

PREMESSA.....	2
CAPITOLO 1.....	4
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E ALL’AFFIDAMENTO DI SAI	4
1.1) NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	4
1.2) PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	4
1.3) SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	5
CAPITOLO 2.....	6
CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE.....	6
2.1) CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE: REGOLE COMUNI	6
2.2) CONCORSI DI IDEE	7
2.3) CONCORSI DI PROGETTAZIONE.....	7
CAPITOLO 3.....	9
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	9
3.1) AFFIDAMENTI DIRETTI.....	9
3.2) AFFIDAMENTI CON PROCEDURA NEGOZIATA	10
3.3) AFFIDAMENTI CON PROCEDURA APERTA O RISTRETTA.....	11
3.4) ULTERIORI DEROGHE AL CODICE DEI CONTRATTI	11
CAPITOLO 4.....	13
BANDI TIPO.....	13
4.1) BANDI TIPO CONCORSI	13
4.2) BANDI TIPO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA.....	14



PREMESSA

La Rete delle Professioni Tecniche - a cui aderiscono i Consigli Nazionali degli architetti, dei chimici, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi, dei geometri e geometri laureati, degli ingegneri, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei tecnologi alimentari – al fine di offrire il proprio contributo affinché le stazioni appaltanti, che operano sul territorio nazionale, possano fruire di regole certe per l’affidamento di incarichi professionali, ha redatto i bandi tipo allegati, nel pieno rispetto delle norme vigenti e degli orientamenti pronunciati dall’ANAC, con le diverse Linee Guida attuative del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con il Bando-tipo n. 3, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, relativo agli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria con procedura aperta.

La presente pubblicazione costituisce una guida all’uso dei suddetti bandi tipo, da utilizzare in relazione all’importo stimato del corrispettivo ed alle procedure adottate, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Nel Capitolo 1 vengono individuate le principali attività propedeutiche ad un concorso di progettazione o di idee o ad un affidamento ordinario di Servizi di Architettura e Ingegneria, mentre nei Capitoli 2 e 3 vengono, rispettivamente, descritte le procedure concorsuali di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e le procedure ordinarie di affidamento di cui agli articoli 36 comma 2 e 157 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.

Infine, nel Capitolo 4, sono elencati i bandi tipo redatti dalla RPT, che sono dotati di apposite note con i richiami ai riferimenti normativi/linee guida ANAC e con una serie di informazioni utili al Responsabile Unico del Procedimento chiamato a redigere un avviso, un bando o un disciplinare di gara, per bandire un concorso di progettazione o di idee oppure per affidare Servizi di Architettura e Ingegneria di cui all’art.3, comma 1 lettera vvvv) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.

I bandi tipo suddetti sono stati pubblicati, in formato editabile, sulla home-page del sito web della RPT: www.reteprofessionitecniche.it - sezione “Documenti” - sottosezione “Bandi tipo SAI”.

Il Gruppo “Lavori Pubblici della RPT” provvederà ad aggiornare costantemente i bandi tipo pubblicati, in relazione all’evoluzione del quadro normativo vigente.



Si sottolinea che, nel testo che segue, per semplicità, i Servizi di Architettura e Ingegneria, sono indicati con l'acronimo "SAI", mentre gli articoli richiamati, di cui talvolta non si citano gli estremi identificativi della norma, riguardano il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, "codice"). Per gli stessi motivi, le Linee Guida n. 1 sull'affidamento di SAI, approvate dall'ANAC con delibera n. 973/2016 ed aggiornate con delibera n. 417/2019, sono identificate come "Linee Guida n. 1", mentre le Linee Guida n. 3 relative ai compiti del RUP, approvate dall'ANAC con delibera n. 1096/2016 ed aggiornate con delibera n. 1007/2017, e le Linee Guida n. 4 inerenti alle procedure sotto soglia, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 32/2019, sono abbreviate rispettivamente come "Linee Guida n. 3" e "Linee Guida n. 4". Analogamente, il Bando-tipo n. 3, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, è sinteticamente identificato come "Bando tipo ANAC n. 3".

La presente Guida è aggiornata al D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 (appresso, sinteticamente indicato come "L. 120/2020") e pertanto fa riferimento alle regole transitorie introdotte dallo stesso decreto, quali misure anticrisi, da adottare, in deroga al codice dei contratti, solo per le procedure avviate entro la data del 31/12/2021. Le modifiche transitorie introdotte dalla legge 120/2020 sono appresso evidenziate tra parentesi quadre con caratteri in rosso. [abcde.....]

Compilando i bandi tipo allegati, le stazioni appaltanti, per le procedure di affidamento avviate entro la data del 31/12/2021, dovranno sostituire le parti evidenziate in grigio, con quelle scritte in rosso.



CAPITOLO 1

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E ALL’AFFIDAMENTO DI SAI

Di seguito, vengono richiamate le principali attività che devono essere poste in essere dalla stazione appaltante prima di procedere all’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria o di bandire un concorso di progettazione o di idee.

1.1) Nomina del Responsabile Unico del Procedimento

Per ogni affidamento, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individua un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del codice, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere e deve essere un tecnico. Per ulteriori informazioni sulla figura del RUP, si rimanda alle Linee Guida n. 3.

1.2) Predisposizione dei documenti di gara

Il RUP, con la collaborazione di eventuali figure di supporto nominate dalla stazione appaltante, espleta le seguenti attività, propedeutiche all’affidamento del Servizio di Architettura e Ingegneria:

- a) Redige il documento di indirizzo alla progettazione, di cui all’art.15 del DPR 207/2010 ed al paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida 3.
- b) Redige il progetto del servizio, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del codice, con il calcolo dell’importo stimato del corrispettivo posto a base di gara, nel rispetto del decreto di cui all’art. 24 comma 8 del codice (decreto parametri);
- c) Acquisisce i codici propedeutici all’affidamento (CIG e CUP);
- d) Predispone la Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 del codice dei contratti (rif. Linee Guida n. 1 e 4);
- e) Redige l’Avviso/Bando e gli allegati;
- f) Redige il Disciplinare di gara e gli allegati;
- g) Predispone la lettera di invito agli Operatori Economici (da utilizzare nel caso di procedure negoziate ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del codice, tenendo



conto delle deroghe introdotte dall'art.1 della L.120/2020 e/o di procedure ristrette ai sensi dell'art. 61 del codice;

- h) Predisporre ulteriore documentazione tecnico-amministrativa di gara, in relazione alle procedure da adottare;
- i) Svolge ogni altra attività prescritta dall'art. 31 del codice e dalle sopra richiamate Linee Guida n. 3.

1.3) Scelta della procedura di affidamento

In via preliminare, predisponendo il progetto del servizio prescritto dall'art.23 commi 14 e 15 del codice, il RUP verifica se ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dello stesso art.23.

A seguito di tale verifica, qualora la progettazione riguardi lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico (così come identificate dalle Linee Guida n. 3, punto 5.1.4), il RUP valuta se ricorrere:

- a professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto;
- alle procedure concorsuali di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo IV del Codice.

Qualora invece non ricorrano le condizioni sopra richiamate, il RUP, in relazione all'importo stimato del servizio in affidamento, avvia una delle procedure ordinarie previste dagli articoli 36 comma 2, e 157 del codice, tenendo conto delle deroghe introdotte dalla L.120/2020, per gli affidamenti avviati, con determina a contrarre o provvedimento analogo, entro la data del 31/12/2021.



CAPITOLO 2

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

Nel caso in cui sia stata preliminarmente accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 23 comma 2 del codice, il RUP, per individuare il soggetto a cui affidare la progettazione, può ricorrere a professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, o alle procedure concorsuali, disciplinate dalla Parte II, Titolo VI, Capo IV del Codice ed in particolare dagli articoli 152, 153, 154, 155, 156.

Tralasciando le regole per gli affidamenti interni, appresso viene trattato il tema dei concorsi di progettazione e di idee, evidenziando le norme più importanti in materia ed indicando il bando tipo più idoneo a cui fare riferimento, in relazione alla tipologia dei lavori in progetto.

Gli articoli 152, 153 e 155 fissano regole comuni, mentre gli articoli 154 e 156 disciplinano, rispettivamente, il concorso di progettazione ed il concorso di idee.

2.1) Concorsi di progettazione e di idee: regole comuni

Preliminarmente, si sottolinea che gli Operatori Economici di cui all'art. 46 comma 1 del codice possono partecipare ad un concorso di progettazione o di idee, solo se sono in possesso dei requisiti di ordine generale (soggetti non sottoposti a motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80) e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del codice (iscrizione a Ordini o Collegi).

Non è invece necessario che i partecipanti dimostrino il preliminare possesso dei requisiti speciali (economico-finanziari e di capacità tecnico-professionale) di cui all'art. 83 comma 1 lettere b) e c) del codice, che possono essere comprovati dal vincitore, a valle della procedura concorsuale, in caso di affidamento dei successivi livelli della progettazione. Ai sensi dell'art. 152 comma 5 del codice, tale affidamento al vincitore, con procedura negoziata senza bando, è possibile solo qualora il bando abbia previsto tale condizione, individuando i requisiti speciali sopra richiamati.

In ogni caso, i suddetti requisiti potranno essere dimostrati dal vincitore del concorso, ai sensi dello stesso art. 152 comma 5, ultimo periodo, anche attraverso la costituzione (dopo la proclamazione) di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.



2.2) Concorsi di idee

Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine/collegio professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

Per quanto riguarda i requisiti speciali, si rimanda a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.1.

L'art. 156 del codice individua le seguenti due tipologie di concorsi di idee:

- **Concorso di idee ad unica fase**, finalizzato ad acquisire una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di congruo premio. (**Modello C1**).
Come stabilito dall'art. 156 comma 6, la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nello stesso bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
- **Concorso di idee a due fasi** (art. 156 comma 7), finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte ideative da selezionare per l'ammissione alla seconda fase, finalizzata all'acquisizione di un progetto definitivo a livello architettonico, con livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica.
Come stabilito dall'art.156 comma 7, ultimo periodo, al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

2.3) Concorsi di progettazione

Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2 del codice, che non siano soggetti ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

Per quanto riguarda i requisiti speciali, si rimanda a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.1.

L'art. 154 del codice individua le seguenti tre tipologie di concorsi di progettazione:



- **Concorso di progettazione a unico grado** (art. 154), finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (**Modello C2**).
- **Concorso di progettazione a due gradi** (art. 154 comma 4), finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (**Modello C3**).
La stazione appaltante ricorre a tale tipologia di concorso nel caso in cui l'intervento sia di particolare rilevanza e complessità.
Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.
- **Concorso di progettazione a due fasi** (Art. 154 comma 5), finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte progettuali definite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nella seconda fase, di un progetto definitivo a livello architettonico, con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica. La procedura suddetta è alternativa a quella di cui al punto precedente, ma appare più complessa ed onerosa, in quanto, per la prima fase, viene richiesta la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre, per la seconda fase, viene richiesta addirittura la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica.
In tal caso, il bando può prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

Il vincitore di un concorso di progettazione ad uno o a due gradi, ai sensi dell'art.152 comma 4, secondo periodo, entro i successivi sessanta giorni dalla proclamazione, completa gli elaborati concorsuali sino a raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica (salvo i casi di cui all'art. 154 comma 5).



CAPITOLO 3

AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 comma 2, ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure previste dal codice per le fasce superiori, il RUP adotta le procedure appresso riportate, in relazione all'importo stimato del corrispettivo del servizio in affidamento, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice (attualmente il DM 17/06/2016).

3.1) Affidamenti diretti SAI

1. In caso di SAI di importo inferiore a 40.000 euro **[75.000 euro per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2021]**, il RUP può procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 8 e dall'art. 36 comma 2 lett.a) del codice, tenendo conto delle deroghe introdotte dall'art.1 della L.120/2020 per le procedure avviate entro il 31/12/2021 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli affidamenti.

L'Operatore Economico a cui affidare il Servizio viene scelto in seno ad un elenco di cui gli Enti possono dotarsi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Vedi **Modello SAI-2**).

Nel caso in cui, la Stazione Appaltante non sia dotata dell'elenco suddetto, il RUP può individuare i soggetti a cui affidare l'incarico da un elenco appositamente costituito dalla stessa stazione appaltante, previo Avviso di indagine di mercato (**Modello SAI-1**), finalizzato ad individuare gli Operatori Economici che manifestino interesse a svolgere il Servizio in affidamento.

Per la selezione dell'Operatore Economico a cui affidare il Servizio, il RUP procede alla valutazione dei curricula dei soggetti in elenco oppure, in alternativa, con sorteggio pubblico.

L'eventuale ribasso¹ sull'importo della prestazione verrà successivamente negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

¹ In realtà, visto che, a seguito delle modifiche apportate al codice dal D.Lgs. 56/2017, l'affidamento diretto non è più subordinato alla comparazione di più offerte, non sarebbe più motivata nemmeno l'applicazione del ribasso, che costituisce invece un criterio di aggiudicazione tra concorrenti diversi (in concorrenza). Tale interpretazione è confermata dal fatto che l'art. 1 comma 3 della



3.2) Affidamenti SAI con procedura negoziata

Nel caso in cui l'importo stimato dei Servizi in affidamento sia pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro [pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice, per affidamenti avviati prima del 31/12/2021], il RUP ricorre alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici invitati [cfr. art.1 comma 1 lettera b) del DL 76/2020]. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. Anche in questo caso, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata vengono scelti in seno ad un elenco di cui gli Enti possono dotarsi, ai sensi dell'art. 157, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Vedi **Modello SAI-2**).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non sia dotata dell'elenco suddetto, il RUP può individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata da un elenco appositamente costituito dalla stessa stazione appaltante, previo Avviso di indagine di mercato (**Modello SAI-3**), finalizzato ad individuare gli Operatori Economici che manifestino interesse a svolgere il Servizio in affidamento.

Per la selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata, il RUP procede alla valutazione dei curricula dei soggetti in elenco oppure, in alternativa, con sorteggio pubblico, adottando però gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, così come raccomandato dall'ANAC, con le Linee Guida n. 4, punto 5.2.3.

Per la lettera di invito agli Operatori Economici ed il disciplinare di gara, si può fare riferimento ai **Modelli SAI-4 e SAI-4.1**.

Nelle procedure negoziate, adottate per gli affidamenti di cui al presente paragrafo 3.2, si adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.b) del Codice.²

L.120/2020 tratta i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso ed OEPV) solo per le procedure negoziate (comma 2 lettera b) e non per gli affidamenti diretti.

² Ciò in quanto, l'art. 1 comma 3 del DL 76/2020, da un lato, lascerebbe libera la stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione, a prescindere dall'importo (Offerta Economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso, con scarto automatico dell'offerta anomala nelle procedure con almeno 5 partecipanti), ma, dall'altro, annulla di fatto tale opzione per i SAI, richiamando



3.3) Affidamento SAI con procedura aperta o ristretta

I Servizi di Architettura e Ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro, [pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice] sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice.

In particolare, il RUP per l'affidamento di tali Servizi ricorre ordinariamente alla procedura aperta di cui all'art.60, previa Pubblicazione di Bando (**Modello SAI-5**) e redazione di apposito disciplinare (**Modello SAI-5.1**).

Quando lo richieda la difficoltà o la complessità del servizio, la stazione appaltante può limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione, ricorrendo alla procedura ristretta di cui all'art. 61 del codice. Tale procedura viene avviata attraverso la pubblicazione di un bando (**Modello SAI-5**) e di un disciplinare di gara (**Modello SAI-5.2**).

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal disciplinare risulti superiore a quello massimo fissato nel bando, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata, tra gli operatori economici che abbiano presentato istanza di partecipazione, attraverso la valutazione dei curricula presentati o, in alternativa, tramite sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida n. 4, purché ciò sia previsto nel bando.

La stazione appaltante, a seguito della selezione, invita gli Operatori Economici a presentare l'offerta (**Modello SAI-5.3**).

3.4) ulteriori deroghe temporanee introdotte dalla legge 120/2020

Solo per le gare avviate entro il prossimo 31 dicembre 2021:

- può essere adottata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.120/2020, anche per l'affidamento di SAI di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del codice, *“...previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione e nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo*

l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del codice dei contratti, il quale, con la lettera b) sancisce che si applica l'offerta economicamente più vantaggiosa per *“...i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro...”*



di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati...”.

- ai sensi dell’art.8 comma 1, lettera c) della L. 120/2020, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74 commi 2 e 3, del codice. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.
- Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. 120/2020, per gli affidamenti di SAI di importo stimato inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice avviati prima del 31/12/2021, *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.”*
- L’art. 8 comma 1 lett. b) della L. 120/2020 prescrive che *“le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare”.*

Per consultare altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e deroghe introdotte dalla L.120/2020, si rinvia alla testuale lettura dell’art. 8 della stessa legge.

Si ricorda, infine, che l’art. 1 comma 1 della L.120/2020 prescrive che, nei casi in cui le stazioni appaltanti ricorrano alle deroghe di cui allo stesso art.1, commi 2, 3, 4 (per procedure avviate entro il 31/12/2021) *“... salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) . Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del*



Concorsi di progettazione – Concorsi di idee – Servizi di Architettura e Ingegneria
I BANDI TIPO

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”.



CAPITOLO 4 BANDI TIPO

Di seguito si elencano i bandi tipo redatti dalla Rete delle Professioni Tecniche, con l'obiettivo di restituire centralità al progetto nei processi di trasformazione del territorio, aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole e promuovere lo snellimento e la trasparenza negli affidamenti.

4.1) Bandi tipo concorsi

Gli articoli 154 e 156 del codice individuano le varie tipologie dei concorsi. Al fine di evitare sovrapposizioni tra procedure simili, sono stati predisposti i bandi tipo per le procedure ritenute più idonee per l'affidamento della progettazione (Concorsi di progettazione ad uno ed a due gradi, concorso di idee ad un grado).

- Il **Modello C1** costituisce uno schema del bando di concorso di idee ad unico grado, finalizzato all'acquisizione di proposte ideative da sviluppare successivamente con i tre livelli della progettazione, con l'affidamento al vincitore, previa procedura negoziata senza bando, dei successivi livelli della progettazione, come previsto dall'art. 156 comma 6 del codice. Le stazioni appaltanti possono utilizzare tale bando in applicazione all'art. 156 del codice.
- Il **Modello C2** costituisce uno schema del bando di concorso di progettazione ad unico grado (art. 154), finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'affidamento al vincitore, previa procedura negoziata senza bando, dei successivi livelli della progettazione, come previsto dall'art. 152 comma 5 del codice. Le stazioni appaltanti possono utilizzare tale bando nei casi previsti dall'art. 23 comma 2 del codice in cui non ricorrono le condizioni di cui all'art. 154 comma 4.
- Il **Modello C3** costituisce uno schema del bando di concorso di progettazione a due gradi, finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'affidamento al vincitore, previa procedura negoziata senza bando, dei successivi livelli della progettazione, come previsto dall'art. 152 comma 5 del codice. Le stazioni appaltanti possono utilizzare tale bando nei casi previsti dall'art. 154 comma 4 del codice (in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità).



4.2) Bandi tipo Servizi di Architettura e Ingegneria

- Il **Modello SAI-1*** costituisce lo schema dell'Avviso esplorativo che le stazioni appaltanti possono adottare per acquisire le manifestazioni d'interesse di Operatori Economici (di seguito, per sintesi, "OO.EE.") all'affidamento diretto di incarichi per servizi tecnici di architettura e ingegneria, per corrispettivi stimati di importo inferiore a 40.000 euro [di importo inferiore a 75.000 euro per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2021].
- Il **Modello SAI-2** costituisce lo schema dell'Avviso esplorativo che le stazioni appaltanti possono adottare per la formazione dell'elenco degli Operatori Economici, per affidamenti di SAI di importo stimato inferiore a 100.000 euro [inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2021]. Al Modello SAI-2 sono allegati il SAI-2.1 ed il SAI-2.2, che costituiscono, rispettivamente, i modelli dell'istanza che l'operatore economico può utilizzare per chiedere l'inserimento nell'elenco e del curriculum vitae da allegare alla stessa istanza.
- Il **Modello SAI-3*** costituisce lo schema dell'Avviso esplorativo che le stazioni appaltanti possono adottare per acquisire manifestazioni di interesse di OO.EE. all'affidamento di SAI con procedura negoziata di cui all'art.63 del codice, per corrispettivi di importo inferiore stimato inferiore a 100.000 euro [inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2021].
- Il **Modello SAI-4** costituisce uno schema della lettera di invito da inviare agli Operatori Economici selezionati per partecipare alle procedure negoziate, ai sensi dell'art. 63 del codice, per l'affidamento di SAI di importo stimato inferiore a 100.000 euro [inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2021];
- Il **Modello SAI-4.1** costituisce uno schema del disciplinare di gara a supporto delle procedure negoziate di cui al punto precedente (il presente modello costituisce allegato e parte integrante dei modelli SAI-3 e SAI-4).
- Il **Modello SAI-5** costituisce uno schema di bando per le procedure aperte e per le procedure ristrette, ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice (SAI di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro) [di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice, per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2021].



- Il **Modello SAI-5.1** costituisce lo schema del disciplinare di gara a supporto delle procedure aperte ai sensi dell'art. 60 del codice; tale modello riproduce integralmente il Bando tipo ANAC n. 3.
- Il **Modello SAI-5.2** costituisce uno schema del disciplinare di gara a supporto del bando per le procedure ristrette ai sensi dell'art. 61 con la riduzione del numero di candidati, prevista dall'articolo 91 del codice in caso di particolare difficoltà o complessità dell'opera (allegato alla lettera di invito di cui al modello SAI-5.3 di cui fa parte integrante).
- Il **Modello SAI-5.3** costituisce uno schema della lettera di invito che le stazioni appaltanti inviano agli OO.EE. individuati, a seguito della pubblicazione del bando/avviso di cui al modello SAI-5, per partecipare ad una procedura ristretta per l'affidamento di SAI di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro [di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice, per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2021] (allegato al disciplinare di gara di cui al modello SAI-5.2 di cui fa parte integrante).
- I Modelli SAI- Allegati 1-2 riproducono integralmente gli allegati al Bando tipo ANAC n. 3 e sono a supporto dei disciplinari SAI-4.1, SAI-5.1 e SAI-5.3.

* **I modelli SAI-1 e SAI-3 sono utilizzati solo nei casi in cui la stazione appaltante non è in possesso dell'Elenco degli Operatori Economici di cui all'art. 157 comma 2 ed all'art. 36 comma 2 lettera b) del codice (Modello SAI-2).**